

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOSTRAVEL.COM S.p.A.**

relativa al

Progetto di Fusione per Incorporazione

di

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l.

in

SOSTRAVEL.COM S.p.A.

Redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinques del codice civile

| | | |
|------|---|----|
| 1. | ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE..... | 3 |
| 1.1. | Illustrazione dell'Operazione..... | 3 |
| 1.2. | Società partecipanti alla Fusione..... | 4 |
| 1.3. | Profili giuridici dell'Operazione | 5 |
| 1.4. | Statuto della Società incorporante..... | 6 |
| 1.5. | Ragioni, obiettivi e motivazioni della Fusione | 6 |
| 2. | SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE | 7 |
| 3. | CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO..... | 7 |
| 3.1. | Obiettivo delle valutazioni..... | 7 |
| 3.2. | Data di riferimento | 8 |
| 3.3. | Le metodologie di valutazioni adottate | 9 |
| 3.4. | Determinazione del rapporto di cambio | 12 |
| 3.5. | Difficoltà di valutazione | 13 |
| 4. | MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE..... | 14 |
| 5. | DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE..... | 14 |
| 6. | AZIONISTI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI <i>WHITEWASH</i> | 15 |
| 7. | EFFETTI TRIBUTARI | 16 |
| 8. | VALUTAZIONE SULLA CONFIGURABILITÀ DEL DIRITTO DI RECESSO..... | 16 |

PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) - redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi di Sostravel.com S.p.A. (“**SOS**” o “**Società Incorporante**”), società ammessa alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”), e di Digital Destination Company S.r.l. (“**DDC**” o “**Società Incorporanda**” e congiuntamente a SOS, le “**Società Partecipanti**”) - per incorporazione di DDC in SOS (la “**Fusione**”).

In data 5 maggio 2022 è stato sottoscritto tra SOS e RG Holding S.r.l. (“**RG Holding**”), da una parte, e DDC, Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. ed i sig.ri Carmine Colella e Giovanni Perrucci (i “**Soci DDC**”), dall’altra, un accordo quadro di investimento (“**Accordo Quadro**”) volto a disciplinare i termini e le modalità dell’operazione di aggregazione industriale tra SOS e le attività di DDC, finalizzata a creare una realtà integrata sinergicamente attiva nel settore della prestazione di servizi digitali nel settore del turismo. L’operazione integra i presupposti di un “*reverse take-over*” di cui all’articolo 14 del vigente regolamento emittenti dell’EGM (“**Regolamento Emittenti EGM**”) nonché all’articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS stessa (“**l’Operazione Rilevante**” o “**Operazione**”), soggetta alla relativa approvazione assembleare (del resto già dovuta ai sensi dell’articolo 2502 del codice civile a ragione del suo perfezionamento attraverso la Fusione).

SOS ha individuato DDC come soggetto ideale per la proposta Operazione a ragione della contiguità tra i rispettivi *business*, con l’obiettivo di cogliere concrete opportunità di mercato, integrando ed ampliando nel contempo i servizi rispettivamente offerti.

Più in particolare, SOS opera nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni italiane.

SOS, dopo un’attenta attività di valutazione e verifica, ha ritenuto che l’aggregazione industriale tra SOS e DDC rappresenti una significativa opportunità di sviluppo e crescita per le società partecipanti alla Fusione, poiché comporterebbe il rafforzamento delle posizioni delle rispettive società, con conseguenti vantaggi derivanti dall’aggregazione dei relativi *business* e dal significativo ampliamento della gamma di servizi da offrirsi sul mercato da parte di un’unica integrata struttura societaria (si veda anche il successivo paragrafo 1.5).

Il Consiglio di Amministrazione di SOS ritiene inoltre che le proposte modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante siano quelle maggiormente funzionali all’esecuzione del progetto di aggregazione industriale tra SOS e DDC, anche alla luce delle finalità da esso perseguite e meglio di seguito indicate.

Per maggiori informazioni sull’Operazione Rilevante e sui contenuti dell’Accordo Quadro si rinvia al Documento Informativo, predisposto da SOS ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, che sarà reso disponibile presso la sede sociale di SOS e consultabile sul sito internet della stessa all’indirizzo www.sostravel.com.

Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, il perfezionamento della Fusione è subordinato, tra l'altro, all'approvazione da parte degli azionisti di SOS della Fusione anche con il rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del regolamento degli emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti CONSOB**") e dall'art. 9.4 dello statuto di SOS ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo a RG Holding e ai Soci DDC) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di SOS (c.d. meccanismo di "*whitewash*").

Come meglio esposto nel successivo paragrafo 1.3., per effetto del meccanismo di *whitewash*, infatti, l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevista dall'articolo 106 del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), applicato per richiamo volontario previsto all'articolo 9 ("*OPA Endosocietaria*") dello statuto sociale di SOS, non sussiste in relazione ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, secondo le maggioranze sopra richiamate. In particolare, l'art. 9.4 dello statuto di SOS precisa che "*l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto*".

Stante l'auspicata ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui sopra e la conseguente applicazione dell'articolo 49, comma 3, del predetto Regolamento Emittenti CONSOB, la presente Relazione contiene altresì informazioni dettagliate al fine di comprendere, oltre che i termini dell'Operazione Rilevante, anche l'efficacia esimente dall'obbligo di offerta derivante all'approvazione della delibera da parte dell'assemblea secondo le maggioranze e le modalità previste dal meccanismo di *whitewash*.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

1.1. Illustrazione dell'Operazione

L'Operazione consiste nell'aggregazione industriale (c.d. "*business combination*") delle attività di DDC con le attività di SOS, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di DDC in SOS (ad esito della quale la Società Incorporanda verrà ad estinzione) e comprende gli adempimenti strumentali e propedeutici alla stessa.

L'Operazione configura un'ipotesi di "*reverse take-over*" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM.

Il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile è stato approvato dagli organi amministrativi di SOS e DDC in data 5 maggio 2022.

Ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, la Fusione verrà deliberata utilizzando quale situazione patrimoniale (i) per quanto attiene alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di SOS in data 28 aprile 2022 e (ii) per quanto attiene alla Società Incorporanda, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dei soci di DDC in data 4 marzo 2022 (le "**Situazioni Patrimoniali**").

Il rapporto di cambio per la Fusione (il "**Rapporto di Cambio**") è stato determinato in buona fede tra le parti ed è sottoposto al parere di congruità che sarà reso, nei termini di legge, da parte della società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. (con sede legale in Torino, Via Carlo Alberto, n. 32, codice fiscale e partita

IVA 01213510017), designata dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2022 - a seguito di istanza congiunta presentata da SOS e DDC - quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies*, quarto comma, del codice civile (l'“Esperto”).

Il Progetto di Fusione, le Situazioni Patrimoniali, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da Baker Tilly Revisa S.p.A., i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 di SOS e il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di DDC saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di SOS (in Gallarate, Via Marsala n. 34/A) e presso la sede legale di DDC (in San Teodoro, piazzetta del Porto, SN). Tali documenti saranno altresì consultabili sul sito internet SOS www.sostravel.com. Sul medesimo sito internet sarà disponibile anche il documento informativo redatto in relazione all'operazione di “reverse take-over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM.

1.2. Società partecipanti alla Fusione

A. Società Incorporante

SOSTRAVEL.COM S.p.A., con sede legale in Gallarate (VA), Via Marsala n. 34/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Varese 03624170126, R.E.A. n. VA-366690.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di SOS è pari ad Euro 717.825,80 ed è costituito da complessive n. 7.178.258 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, tutte ammesse alla negoziazione su EGM.

La seguente tabella indica la compagine societaria di SOS alla data del Progetto di Fusione e riporta, in particolare, gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante, risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

| <i>Dichiarante</i> | <i>Azionista diretto</i> | <i>Azioni SOS</i> | <i>%</i> |
|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Rudolph Gentile | Rudolph Gentile | 12.432 | 0,17 |
| | Trawell Co S.p.A. | 792.336 | 11,04 |
| | RG HOLDING S.r.l. | 2.699.374 | 37,60 |
| | Totale | 3.504.142 | 48,81 |
| Mercato | | 3.674.116 | 51,18 |
| Totale | | 7.178.258 | 100 |

La Società Incorporante ha emesso *warrant* denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2024” (i “**Warrant**”), il cui regolamento è disponibile sul sito *internet* di SOS.

Alla data della presente Relazione risultano in circolazione n. 11.961.662 Warrant. Per effetto della Fusione, essendo SOS la Società Incorporante, i Warrant non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio.

Si prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, al fine di mantenere inalterato il rapporto di cambio, ai Soci DDC siano assegnati complessivi n. 9.846.538 Warrant, fungibili con i Warrant già attualmente in circolazione, per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

B. Società Incorporanda

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l., con sede legale in San Teodoro (SS), piazzetta del Porto, SN, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Nuoro 01593400912.

Il capitale sociale di DDC è pari a complessivi Euro 10.000,00, così detenuto:

- (i) per una quota da nominali Euro 4.500,00, pari al 45% del capitale sociale, da Le Terrazze Di Porto Ottiolu S.r.l.;
- (ii) per una quota da nominali Euro 4.500,00, pari al 45% del capitale sociale, dal sig. Carmine Colella;
- (iii) per una quota da nominali Euro 1.000,00, pari al 10% del capitale sociale, dal sig. Giovanni Perrucci;

e le relative quote di partecipazione saranno oggetto di completo annullamento per effetto della Fusione, la quale determinerà, alla data del perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

1.3. Profili giuridici dell'Operazione

Come indicato in premessa, la Fusione prevede l'incorporazione di DDC in SOS, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

La Fusione comporterà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di SOS in tutte le attività e passività, come nei diritti e negli obblighi di DDC e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, in tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere e più in generale nell'intero patrimonio della Società Incorporanda, senza esclusione o limitazione alcuna.

SOS darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, che verranno assegnate ai Soci DDC in proporzione al capitale da essi detenuto nella Società Incorporanda. Il Rapporto di Cambio è stato definito sulla base dei criteri e dei calcoli come illustrati nella successiva sezione 3).

La Fusione determina altresì l'annullamento della totalità del capitale sociale di DDC.

La Fusione configura, qualora realizzata, un'ipotesi di c.d. "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, ed è dunque altresì soggetta ad autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di SOS, come previsto anche dall'articolo 16.4 del vigente statuto sociale della Società Incorporante. Il Progetto di Fusione è stato pertanto redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria della Società Incorporante le proposte di deliberazione funzionali al perfezionamento dell'Operazione Rilevante ai fini del predetto disposto regolamentare.

Come reso noto al mercato con apposito comunicato stampa (consultabile sul sito internet di SOS all'indirizzo www.sostravel.com), in data 5 maggio 2022 SOS e RG Holding S.r.l., da una parte, e DDC e i soci di DDC, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo di investimento, con cui le parti hanno disciplinato i termini e le modalità di esecuzione della Fusione, prevedendo tra l'altro che, alla data di efficacia della Fusione, entri in vigore un patto parasociale, funzionale all'operazione descritta (da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di fusione), che disciplinerà taluni profili attinenti alla *governance* di SOS quale Società Incorporante e al trasferimento delle azioni SOS.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato ad alcune condizioni, dettagliate nel Progetto di Fusione

(al quale si rinvia), tra cui - oltre all'approvazione dell'operazione sottostante da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Incorporante ai sensi e per gli effetti de (e con le modalità di cui al) l'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS (c.d. "reverse take-over") - l'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di SOS nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e dall'art. 9.4 dello statuto di SOS ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo ai soggetti che per effetto della Fusione vengano a detenere una partecipazione superiore alle maggioranze statutariamente richiamate), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di SOS.

L'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 prevede che la suddetta esenzione sia applicabile qualora la fusione sia approvata dall'assemblea straordinaria *"senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento"* del capitale sociale dell'emittente (c.d. meccanismo di "whitewash"). Peraltro, secondo quanto disposto dall'art. 9.4 dello statuto di SOS. *"l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto"*.

1.4. Statuto della Società incorporante

Lo statuto sociale della Società Incorporante rimarrà invariato, fatta eccezione per talune modifiche derivanti dalla Fusione medesima in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio del concambio della Fusione e, secondo quanto meglio precisato di seguito, funzionali all'emissione dei Nuovi Warrant (come *infra* definiti).

Le suddette modifiche statutarie sono evidenziate nel testo di statuto sociale accluso al Progetto di Fusione *sub* Allegato 2 e avranno efficacia con decorrenza dalla data degli effetti civilistici della Fusione.

Né la Fusione, né le predette modifiche statutarie danno luogo ad ipotesi di recesso ai sensi della normativa applicabile.

1.5. Ragioni, obiettivi e motivazioni della Fusione

Il Consiglio di Amministrazione di SOS ritiene che l'operazione di aggregazione industriale tra SOS e DDC, che si perfezionerà con la Fusione, costituisca una rilevante opportunità di crescita e consolidamento per le parti coinvolte e ne suggerisce, dunque, l'approvazione per una serie di motivazioni che traggono origine e trovano fondamento nella forte complementarità dei loro *business*.

Le Società Partecipanti alla Fusione sono entrambe attive nella prestazione di servizi digitali nel settore del turismo. Più in particolare, SOS opera nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico *focus* su destinazioni italiane.

Con la Fusione, le Società Partecipanti si propongono, tramite l'app SosTravel, di presentare sul mercato una piattaforma che offra un'assistenza completa al passeggero. SOS ha, infatti, progressivamente

aggiunto nuovi servizi sulla propria app. Al riguardo, la principale motivazione che ha indotto SOS a realizzare l'Operazione è rappresentata dalla volontà di integrare sulle proprie piattaforme l'offerta di DDC composta da una serie di software e algoritmi per il booking di Voli, Hotel, Escursioni ed Esperienze in tutto il mondo. Ciò permetterà a SOS Post-Fusione:

- di gestire una piattaforma unica su cui il viaggiatore possa pianificare, prenotare e controllare tutte le fasi di un viaggio in modo personalizzato e nel quale possano essere raccolti tutti i documenti e le informazioni/aggiornamenti connessi (dai biglietti, allo status del volo, alle informazioni sulle attività) anche attraverso l'invio di notifiche;
- di integrare il *know-how* e le *best practice* sviluppate da DDC con quelle di SOS grazie anche alla presenza e l'*expertise* maturata da quest'ultima a livello internazionale, in modo da ampliare la gamma di servizi e di integrare i rispettivi bacini di clientela, diversificando così i rischi di mercato e ampliando le opportunità di *cross-selling*;
- di incrementare l'offerta ai propri utenti proponendo specifici pacchetti di servizi connessi ai viaggi, anche attraverso forme di sottoscrizione mensile o annuale, ad elevata marginalità;
- di migliorare la visibilità della realtà post integrazione, in modo da attrarre nuovi investitori, perfezionare nuove partnership finanziarie o commerciali e ottimizzare i rapporti di credito con il sistema finanziario nel complesso.

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile, la Fusione verrà deliberata sulla base delle sopra menzionate Situazioni Patrimoniali e dunque: (i) per quanto attiene alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di SOS in data 28 aprile 2022 e (ii) per quanto attiene alla Società Incorporanda il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dei soci di DDC in data 4 marzo 2022.

3. CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione sarà attuata mediante annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale di DDC e l'emissione di nuove azioni ordinarie di SOS in concambio ai Soci DDC, senza alcun onere per gli stessi in relazione alle operazioni di concambio e senza previsione di conguaglio in denaro.

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato dagli amministratori delle Società Partecipanti sulla base dei dati patrimoniali, economici e finanziari delle stesse, applicando i metodi in tema di valutazione d'Impresa previsti dalla dottrina dominante in materia, tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna delle società coinvolte e adattandoli alla situazione concreta e alle peculiarità delle attività svolte dalle due società così da cogliere e tenere conto dei relativi tratti distintivi.

I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in dettaglio nel seguito.

3.1. Obiettivo delle valutazioni

Si ritiene che la stima dei valori economici da porre a confronto per la determinazione del rapporto di cambio, come previsto dalla migliore dottrina aziendale e dalla più diffusa prassi professionale, debba tenere conto dei seguenti principi:

Pluralità di criteri: si fa generalmente ricorso, per le attività più significative e, ove possibile, a più metodi di valutazione al fine di determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto di fusione o confermare i risultati ottenuti con il metodo principale e, quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del rapporto di cambio.

Omogeneità e coerenza dei criteri: l'applicazione di regole omogenee e coerenti nel processo valutativo (scelta della metodologia e relativa applicazione) rappresenta una condizione fondamentale avuto riguardo al settore in cui l'impresa opera, all'attività aziendale, alle sue caratteristiche gestionali ed alla disponibilità dei dati.

Ottica *stand alone*: la valutazione deve essere effettuata in ipotesi di autonomia gestionale delle società oggetto di fusione, in un'ottica cosiddetta *stand alone*, tenendo conto delle singole realtà aziendali come disgiunte e considerando le rispettive condizioni economiche. In particolare, devono essere esclusi i potenziali effetti derivanti dall'operazione (es. sinergie).

Relatività delle stime: nell'ambito di operazioni di questo tipo, l'obiettivo primario non è tanto la determinazione in termini "assoluti" dei valori economici delle società coinvolte, quanto la definizione di valori "relativi" che possano essere raffrontati e comparati tra loro nell'ottica della determinazione del rapporto di cambio, pur tenendo conto della specificità dell'operazione.

Riferimento ai prezzi di borsa: nel caso di operazioni che coinvolgono società con strumenti finanziari ammessi a quotazione i prezzi di borsa potrebbero costituire un criterio valutativo. L'utilizzo di tale indicatore impone tuttavia un'attenta analisi della significatività dei prezzi mediante indicatori quali il flottante ed il volume degli scambi.

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio fra il capitale sociale di DDC oggetto di annullamento ed il numero delle azioni di nuova emissione di SOS a servizio della Fusione.

La finalità perseguita dagli amministratori è stata dunque quella di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti, focalizzando il proprio esercizio di stima sull'omogeneità e sulla possibile comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione di valori assoluti per le società considerate singolarmente, e pertanto il risultato di tale esercizio di stima va inteso in termini relativi con esclusivo riferimento all'Operazione.

A tal fine, le due società sono state valutate individuando i metodi di valutazione per la stima dei valori di SOS e DDC con riguardo alle caratteristiche distintive delle società stesse, della tipologia di operatività e dei mercati di riferimento in cui le stesse operano, applicando tali metodi separatamente e in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che l'Operazione Rilevante potrà avere in futuro su SOS quali, ad esempio, sinergie di costo e/o di ricavo, o effetti sulla quotazione di mercato della stessa, post-Fusione.

3.2. Data di riferimento

Le valutazioni delle Società Partecipanti sono convenzionalmente riferite al 31 dicembre 2021 per quanto attiene sia a SOS che a DDC.

Le valutazioni tengono altresì in considerazione, se e nei modi opportuni, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella convenzionale, o che sono previsti in futuro ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla

Fusione.

3.3. Le metodologie di valutazioni adottate

L'individuazione delle metodologie nel processo di valutazione è stata effettuata in funzione delle caratteristiche delle Società Partecipanti e delle attività coinvolte nell'Operazione e degli obiettivi della valutazione stessa. Il principio base seguito per le valutazioni è consistito nella ricerca di criteri (per quanto possibile) omogenei di analisi e di stima per le Società Partecipanti. L'attività degli organi amministrativi delle Società Partecipanti ha comportato la selezione di criteri e metodi che rispondono a una coerente logica valutativa e che risultano più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione del rapporto di cambio.

SOS

La valutazione del 100% delle azioni di SOS alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 è stata condotta sulla base della nozione di Valore Equo. Per Valore Equo si intende l'ammontare al quale le azioni della società potrebbero essere scambiate nell'ambito di una transazione ordinata tra partecipanti di mercato.

In prima analisi sono stati osservati i prezzi di borsa di SOS calcolati sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi. Come anticipato, l'utilizzo di tale indicatore impone tuttavia una attenta analisi della significatività dei prezzi mediante indicatori quali il flottante ed il volume degli scambi. Si è quindi proceduto ad effettuare una analisi di liquidità, su diversi orizzonti temporali, del titolo SOS comparata con quella dei 40 titoli che compongono l'Indice FTSE MIB, da cui è emerso che:

- il titolo SOS è caratterizzato da un bid-ask spread molto ampio rispetto a quello dell'Indice FTSE MIB;
- il titolo SOS è caratterizzato da un turnover azionario più elevato di quello dell'indice con riferimento ad alcuni degli orizzonti temporali oggetto di analisi. Tale rotazione è tuttavia concentrata in limitati periodi di tempo in cui gli scambi sono risultati piuttosto elevati, mentre si evidenziano diverse sessioni giornaliere caratterizzate da volumi di scambi nulli o prossimi allo zero;
- il titolo è caratterizzato da una volatilità molto più marcata di quella dell'indice.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, allo stato attuale, la liquidità del titolo non sia sufficiente per ritenere il prezzo di borsa idoneo quale metodo di valutazione univoco in contesto di definizione del rapporto di cambio.

Conseguentemente, per la stima del Valore Equo delle azioni di SOS è stato applicato il metodo dei flussi di cassa scontati nella versione unlevered ("Discounted Cash Flow Unlevered" o "DCF Unlevered").

Il metodo dei flussi di cassa scontati, nella sua versione unlevered, determina il valore del capitale investito netto di un'azienda ("Enterprise Value" o "EV") sulla base dei flussi finanziari futuri destinati alla remunerazione dei prestatori di capitale di rischio e di debito ("FCFO" o "flussi di cassa unlevered"). Sottraendo all'Enterprise Value così determinato il valore dell'indebitamento finanziario netto alla data di riferimento si determina il valore equo dell'azienda ("Equity Value").

I flussi di cassa unlevered sono stati esplicitati per un numero definito di anni, corrispondente all'orizzonte temporale di piano e pari a 5 anni (c.d. periodo esplicito). Successivamente si è considerata una componente di valore residuo pari ai flussi di cassa generabili in perpetuo (c.d. Terminal Value o "TV").

I flussi di cassa unlevered scontano imposte figurative calcolate tenendo in considerazione l'esclusione del beneficio fiscale derivante dagli interessi passivi legati ai finanziamenti a titolo oneroso ed applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari al 27,9% (IRES ed IRAP).

$$EV = \sum_{t=1}^5 \frac{F_t}{(1+WACC)^t} + \frac{1}{(1+WACC)^5} * \left[\frac{F_{TV}}{WACC - g} \right]$$

Periodo esplicito
Modello di Gordon

Il flusso di cassa unlevered stimato per il calcolo del Terminal Value di SOS è stato costruito ipotizzando che:

- i ricavi di SOS dopo il periodo di Piano siano pari a quelli registrati nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026) incrementati al tasso di inflazione di lungo periodo in Europa (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021);
- la marginalità conseguibile da SOS in normali condizioni operative, in termini di EBITDA margin, sia pari a quella attesa nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026);
- il livello medio di investimenti annui sia pari a €50 mila, necessari per preservare l'operatività degli asset esistenti e garantirne la sostituzione al termine della vita utile;
- gli ammortamenti siano allineati al livello medio di investimenti annui.

Le imposte sono state determinate applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari al 27,9% (IRES ed IRAP).

Il tasso di attualizzazione ("WACC SOS") è stato stimato attraverso un approccio di mercato di tipo Capital Asset Pricing Model, sulla base dei seguenti parametri:

- rendimento delle attività prive di rischio (1,4%): pari alla media dei tassi risk free dei Paesi in cui opera SOS, utilizzando come proxy il numero di avvolgimenti effettuati da TraWell nei diversi aeroporti presidiati. I tassi risk free sono stati calcolati, tramite il cosiddetto metodo indiretto, come somma tra la media a 12 mesi del tasso di rendimento relativo al titolo di stato tedesco con scadenza 10 anni ed il Country Risk Premium dei Paesi presi in considerazione (fonti: FactSet Research Systems, Damodaran – Country Risk: Determinants Measures and Implications);
- premio per il rischio azionario di mercato (5,5%): misurato quale differenziale di rendimento (storico di lungo periodo) tra i titoli azionari e obbligazionari sui mercati finanziari maturi (fonte: elaborazione KPMG);
- coefficiente Beta unlevered (1,3): determinato con riferimento ai Beta di società comparabili nel settore travel online (fonte: FactSet Research Systems);
- premio per il rischio dimensionale (3,0%): basato su osservazioni di lungo periodo dei premi di rendimento connessi all'investimento nel capitale di rischio di società di piccola dimensione (Fonte: Ibbotson Associates - Cost of Capital Navigator);
- struttura finanziaria: dato il modello di business di SOS, la struttura delle fonti finanziarie utilizzata per la ponderazione del costo del capitale è stata determinata sulla base di un rapporto di indebitamento (D/D+E) target, considerando una struttura finanziaria 100% equity.

Il WACC SOS così determinato è risultato pari all'11,5%.

Il tasso di crescita perpetua ("G rate SOS") è stimato pari al 2,3%, allineato alle stime di inflazione di lungo periodo in Europa (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021).

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 sulla base del metodo DCF Unlevered il Valore Equo del 100%

al 27,9% (IRES ed IRAP).

La metodologia del DCF Unlevered, come sopra definita, è stata applicata secondo la variante del “Venture Capital Method”. Tale variante prevede che i flussi di cassa unlevered siano attualizzati utilizzando un costo del capitale pari al minimo internal rate of return (“IRR”) richiesto da un potenziale investitore in start-up al medesimo stato di sviluppo di DDC. L’IRR è stato assunto pari al 16,9%, come ritorno medio storico sull’investimento dei venture capital stimato da A. Damodaran nel report “Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges”.

Il tasso di crescita perpetua (“G rate DDC”) è stimato pari all’1,4%, allineato alle stime di inflazione di lungo periodo in Italia (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021).

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 sulla base del metodo DCF Unlevered il Valore Equo del 100% delle quote di DDC risulta compreso nell’intervallo tra Euro 5.618.783 ed Euro 6.329.202 (valore centrale Euro 5.951.193).

In sintesi, ai fini del Rapporto di Cambio, l’organo amministrativo di DDC, considerando le caratteristiche della società oggetto di analisi, ha ritenuto di applicare come criterio di valutazione il metodo DCF Unlevered addivenendo pertanto ad una valutazione del capitale economico di DDC pari a complessivi Euro 5.951.193.

3.4. Determinazione del rapporto di cambio

Sulla base dei valori economici di SOS e DDC, determinati con le modalità esposte nei precedenti paragrafi, gli amministratori hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio e alla conseguente determinazione del numero di azioni SOS da emettere e assegnare ai Soci DDC a servizio della Fusione.

Ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle Società Partecipanti, e della conseguente determinazione del rapporto di cambio della Fusione, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono avvalse, quale *advisor* finanziario, dell’ausilio di KPMG Advisory S.p.A. (“KPMG”).

Anche sulla base della *fairness opinion* rilasciata da KPMG e come meglio illustrato nelle relazioni predisposte dagli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti sono giunti a determinare il Rapporto di Cambio da assumere a base per la Fusione, inteso come il numero di azioni di SOS che andrà assegnato ai soci di DDC in concambio per le relative partecipazioni sociali, in:

n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale e aventi medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni Euro 1 di capitale sociale di DDC.

I soci di DDC, sulla base di detto Rapporto di Cambio, riceveranno in concambio complessive n. 5.908.960 azioni ordinarie di SOS, prive di valore nominale, a fronte dell’annullamento della totalità del capitale sociale di DDC.

Le azioni di SOS da attribuire in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l’assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione di cui al successivo paragrafo 4.

Si prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, ai soci di DDC, al fine di garantire una sostanziale loro “parità di trattamento” rispetto agli attuali azionisti della Società, siano assegnati complessivi n. 9.846.538 Warrant, in tutto fungibili con i *warrant* denominati “Warrant SosTravel.com 2021-2024” già

emessi da SOS, che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione. In dettaglio, i Warrant di nuova emissione saranno così assegnati: n. 4.430.942 Warrant al sig. Carmine Colella, n. 4.430.942 Warrant a Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. e n. 984.654 Warrant al sig. Giovanni Perrucci.

In ragione di quanto sopra, si precisa dunque che le azioni di compendio rinvenienti dall'eventuale esercizio dei Warrant assegnati ai soci di DDC saranno sottoscritte al prezzo di esercizio fissato dal Regolamento dei "WarrantSosTravel.com 2021-2024", pari ad Euro 1,20 per ciascuna azione di compendio sottoscritta.

Tale prezzo di esercizio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di SOS, appare congruo in rapporto: (i) sia alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni SOS sul mercato EGM negli ultimi 6 mesi (5 novembre 2021 – 4 maggio 2022), pari a circa Euro 0,96, sia, soprattutto, rispetto alla valutazione del capitale economico di SOS, ante e post-fusione, corrispondente ad un valore per azione pari a circa Euro 1,01.

Non sono previsti conguagli in denaro.

La congruità del suddetto Rapporto di Cambio è sottoposta a verifica da parte dell'Esperto. La relazione dell'Esperto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

3.5. Difficoltà di valutazione

Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente le seguenti:

- Congiuntura economica: l'attuale scenario macro-economico risulta negativamente impattato dal protrarsi della pandemia da COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche conseguenti alla guerra in corso in Ucraina. Ciò determina una maggiore aleatorietà connessa alla realizzazione degli obiettivi alla base dei piani strategici predisposti dalle società, sia per quanto concerne il concretizzarsi degli stessi, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della loro manifestazione. In particolare, tale rischio rileva maggiormente per SOS, i cui risultati economici subirebbero un significativo deterioramento in caso di rallentamento delle attività aeroportuali.
- Stadio di sviluppo delle società: SOS e DDC sono realtà molto giovani ed in fase di sviluppo, il che le rende particolarmente vulnerabili ad eventuali scenari avversi - di vario tipo - che possano loro presentarsi, andando così ad aggiungere ulteriore aleatorietà alla realizzazione dei rispettivi piani strategici. In aggiunta, il track record delle performance storiche risulta limitato, rendendo quindi più difficoltose le valutazioni in merito all'attendibilità delle stime future.
- Operazioni con parti correlate: con specifico riferimento ad SOS, si evidenzia che allo stato attuale una quota rilevante del proprio fatturato è sviluppata nei confronti di parti correlate. A tal riguardo, non è stato possibile verificare la coerenza delle proiezioni della direzione di SOS con quelle di tali parti correlate.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. In particolare, la concomitanza della congiuntura economica sfavorevole e dello stadio di sviluppo delle società ha reso inapplicabile valutazioni di tipo sintetico, quali, ad esempio, l'applicazione di multipli impliciti di mercato (multipli di borsa o di transazioni comparabili). Conseguentemente, la valutazione delle società è stata sviluppata secondo metodi analitici che permettono di riflettere le difficoltà di cui sopra all'interno dei tassi utilizzati per l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante.

In applicazione del sopra citato Rapporto di Cambio, i soci della Società Incorporanda riceveranno complessive n. 5.908.960 nuove azioni SOS prive di indicazione del valore nominale, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di complessivi nominali Euro 590.896 a servizio della Fusione. Inoltre, i soci di DDC riceveranno complessivi n. 9.846.538 Warrant di nuova emissione, in tutto fungibili con i Warrant già emessi da SOS, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di massimi complessivi Euro 11.815.845,6 (di cui massimi Euro 984.653,8 a capitale nominale e massimi Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo), che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

Le nuove azioni di SOS emesse a servizio della Fusione si andranno dunque ad aggiungere alle azioni già in circolazione e i soci titolari di azioni ordinarie di SOS diversi dai soci della Società Incorporanda manterranno le proprie azioni possedute.

Le nuove azioni SOS da emettersi in virtù del menzionato aumento di capitale sociale e assegnate in concambio ai soci della Società Incorporanda saranno, al pari delle altre azioni SOS già esistenti, emesse in regime di dematerializzazione e soggette alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. nonché ammesse alle negoziazioni su EGM.

Le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC, a partire dalla data di efficacia della Fusione, secondo le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, senza alcun onere o spesa a carico dei destinatari.

I Warrant di nuova emissione saranno anch'essi, come i Warrant già emessi da SOS, dematerializzati, soggetti a gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e ammessi alle negoziazioni su EGM. I nuovi Warrant saranno assegnati ai soci di DDC alla data di efficacia della Fusione.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, gli effetti della Fusione si produrranno come segue:

- ai fini civilistici e degli effetti nei confronti dei terzi, la decorrenza della Fusione coinciderà con l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione ("**Atto di Fusione**") come previsto dall'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, ovvero, con il diverso termine (successivo all'ultima delle iscrizioni) stabilito nell'Atto di Fusione medesimo;
- ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi del precedente punto;
- parimenti, ai fini delle imposte sul reddito nel rispetto dell'articolo 172, comma 9, DPR 917/86, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

6. AZIONISTI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI WHITEWASH

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di DDC è di titolarità dei Soci DDC nella misura indicata nel paragrafo 1.2 lettera (B) della presente Relazione.

Per effetto della Fusione ed in considerazione del Rapporto di Cambio, il capitale di SOS - tenuto conto delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante e delle informazioni disponibili alla stessa alla data della presente - sarà detenuto come segue:

| Dichiarante | Azionista diretto | Azioni SOS | % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Carmine Colella | | 2.659.032 | 20,3 |
| Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. | | 2.659.032 | 20,3 |
| Giovanni Perrucci | | 590.896 | 4,5 |
| Rudolph Gentile | Rudolph Gentile | 12.432 | 0,1 |
| | Trawell Co S.p.A. | 792.336 | 6,1 |
| | RG HOLDING S.r.l. | 2.699.374 | 20,6 |
| | Totale | 3.504.142 | 26,8 |
| Flottante | | 3.674.116 | 28,1 |
| Totale | | 13.087.218 | 100 |

Per effetto del richiamo volontario effettuato all'articolo 9 "Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto" del vigente statuto sociale di SOS, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione CONSOB in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista (la "Disciplina Richiamata").

In base al disposto dell'articolo 106 del TUF (quale richiamato, dunque, dallo statuto sociale di SOS), chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale di una società, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli avente a oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione.

Il superamento della predetta soglia di partecipazione da parte dell'azionista non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tuttavia, in virtù del combinato disposto del comma 5 del predetto articolo 106 del TUF e dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti CONSOB, l'obbligo di offerta non sussiste se il superamento della soglia rilevante è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, "senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento". In relazione a tale esenzione, peraltro, l'art. 9.4 dello statuto di SOS precisa che "l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale

sociale con diritto di voto”.

Pertanto, qualora gli azionisti di SOS, chiamati a deliberare in merito all’Operazione Rilevante, approvassero tale proposta con le maggioranze sopra descritte previste dal meccanismo di *whitewash*, il mutamento della compagine azionaria non comporterebbe per gli stessi l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta agli azionisti stessi di SOS sulla totalità delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su EGM in loro possesso.

In conclusione, qualora l’assemblea straordinaria degli azionisti di SOS, convocata ai fini dell’approvazione del Progetto di Fusione, adottasse tale delibera in conformità al meccanismo di *whitewash*, la deliberazione varrebbe anche ai fini dell’esenzione da parte dei Soci DDC e di RG Holding (singolarmente intesi) dall’obbligo di promuovere la sopra descritta offerta pubblica di acquisto.

Si sottolinea infine che qualora, invece, gli azionisti di SOS non approvassero la delibera di Fusione con le maggioranze previste dal meccanismo di *whitewash*, la Fusione non verrebbe perfezionata stante la disposizione contenuta nell’Accordo Quadro che prevede, quale condizione sospensiva, che l’Operazione sia approvata dall’assemblea degli azionisti di SOS con maggioranze tali da assicurare ai Soci DDC e a RG Holding (singolarmente intesi) l’esenzione dall’obbligo di promuovere l’offerta pubblica di acquisto (ossia l’approvazione della delibera con le maggioranze previste dal suddetto meccanismo di *whitewash*).

7. EFFETTI TRIBUTARI

La fusione per incorporazione è un’operazione fiscalmente neutra ai fini dell’imposizione diretta, che non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo ai soggetti partecipanti. Gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti dalla Società Incorporanda sono assunti dalla Società Incorporante al medesimo valore fiscale che avevano in capo alle società incorporate, in regime di continuità fiscale ex articolo 172, commi 1 e 2 del D.P.R n. 917 del 1986 (“**TUIR**”). Più in dettaglio, il trasferimento del patrimonio della Società Incorporanda non dà luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti sulle attività e passività trasferite, ivi incluso l’avviamento. Simmetricamente, i valori iscritti in capo alla Società Incorporante per effetto dell’eventuale imputazione ad elementi patrimoniali, incluso l’avviamento, non hanno riconoscimento fiscale. fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2 ter del TUIR o dell’articolo 15 del D.L n. 185 del 2008 al fine di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti.

8. VALUTAZIONE SULLA CONFIGURABILITÀ DEL DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di SOS non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile a seguito dell’eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione, non intervenendo alcuna delle cause previste dallo statuto sociale né dalla normativa applicabile.

In particolare, si segnala che non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437 del codice civile, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti di Sostravel.com S.p.A., esaminata la seguente documentazione:

- (a) il progetto di fusione redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al progetto di fusione medesimo;*
- (b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione, redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile;*
- (c) la situazione patrimoniale di fusione, costituita dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile;*
- (d) la relazione di Baker Tilly Revisa S.p.A., quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-sexies del codice civile;*
- (e) l’ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Sostravel.com S.p.A. ai sensi dell’articolo 2501-septies del codice civile,*

in conformità a quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento degli Emittenti Consob n. 11971/99 e dall’art. 9.4 dello statuto di Sostravel.com S.p.A. (e pertanto in assenza del voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea che rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%)

delibera

- 1. di approvare il progetto di fusione pubblicato ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione della società Digital Destination Company S.r.l. nella società Sostravel.com S.p.A., espressamente approvando la fusione medesima;*
- 2. di attuare la fusione secondo quanto previsto nel relativo Progetto di Fusione, qui allegato sotto la lettera “A”, e così, tra l’altro:*
 - con l’annullamento delle partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporata Digital Destination Company S.r.l.;*
 - con aumento del capitale sociale dell’incorporante Sostravel.com S.p.A., a servizio del concambio della fusione, di un importo di nominali Euro 590.896 mediante emissione di n. 5.908.960 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale espresso e con medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data della Fusione, per ogni 1 (un) Euro di capitale sociale di DDC, e dunque con assegnazione ai soci di DDC, in ragione del rapporto di cambio, nella seguente misura:*
 - n. 2.659.032 azioni al sig. Carmine Colella;*
 - n. 2.659.032 azioni alla società Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l., e*
 - n. 590.896 azioni al sig. Giovanni Perrucci;*
 - con emissione di n. 9.846.538 warrant in tutto fungibili con i warrant denominati “Warrant*

SosTravel.com 2021-2024” già emessi da SOS, e dunque validi per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria priva di valore nominale per ogni n. 1 warrant posseduto, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei warrant. I termini e le condizioni dei warrant sono indicati dettagliatamente nel “Regolamento dei Warrant SosTravel.com 2021-2024”, allegato al verbale della riunione consiliare del 28 maggio 2021 e pubblicato sul sito internet www.sostravel.com;

- con assegnazione dei warrant ai soci di DDC come segue:
 - n. 4.430.942 warrant al sig. Carmine Colella;
 - n. 4.430.942 warrant alla società Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l., e
 - n. 984.654 warrant al sig. Giovanni Perrucci;
 - con conseguente aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,6, di cui uro 984.653,8 a capitale nominale e Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo), con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l’aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l’efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall’esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;
 - gli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., decorreranno dalla data che sarà stabilita nell’atto di fusione, che potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c.;
 - ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporate verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis comma 3, c.c., con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno dell’esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la fusione avrà effetto retroattivo al primo giorno dell’esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - in dipendenza della fusione, la Società Incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità all’art. 2504-bis c.c.;
3. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato al progetto di fusione (sub Allegato 2);
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri dell’organo amministrativo pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro:
- a. anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:
 - (i) stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

- (ii) inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile,*
 - (iii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa esecuzione della stessa;*
 - (iv) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione;*
- b. ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società."*